

Notifica a mezzo posta

Cass. Civ., Sez. II, sentenza 3 ottobre 2016, n. 19730 (Pres. Bucciante, rel. Giusti)

Notificazione a mezzo posta – Consegna del plico a persona diversa dal destinatario – Perfezionamento della notifica

Ai sensi dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982, in tema di notificazione di atti a mezzo posta, "l'agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito"; ma "se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni" (in mancanza delle persone suindicate, poi, "il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata dal rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuto alla distribuzione della posta al destinatario"). L'art. 36, comma 2-quater, del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito nella legge n. 31 del 2008, ha introdotto una cautela ulteriore per l'ipotesi in cui il piego non venga consegnato personalmente al destinatario dell'atto, aggiungendo al citato art. 7 un comma, l'ultimo, con cui si prevede che, in tal caso, "l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata". Pertanto, la notifica a mezzo posta eseguita mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, indicato sulla busta che contiene l'atto, può considerarsi perfezionata, dopo della legge n. 31 del 2008, con la lettera raccomandata con cui l'agente postale informa il destinatario dell'avvenuto recapito dell'atto al terzo estraneo, pur abilitato a riceverlo. In altri termini, la notificazione a mezzo posta non coincide con la consegna dell'atto a persona, pur abilitata, ma diversa dal destinatario: il procedimento notificatorio attende, per il suo completamento, l'ulteriore elemento della fattispecie a formazione progressiva, costituito dall'invio al destinatario medesimo, a cura dell'agente postale, della prescritta lettera raccomandata con cui si dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

Fatti di causa

1. - Con sentenza in data 17 luglio 2012 il Tribunale di Trento, sezione distaccata di Cles, respingeva la domanda di M.G. di accertamento del confine con la proprietà del convenuto M.A. e, in accoglimento della domanda da quest'ultimo avanzata in via riconvenzionale, accertava e dichiarava l'avvenuto acquisto, in forza di usucapione, della servitù di passaggio a piedi e con mezzi meccanici a carico del fondo dell'attore ed a favore della (OMISSIS) .

2. - Con sentenza in data 21 novembre 2013 la Corte d'appello di Trento ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il gravame proposto da M.G. con atto notificato il 31 ottobre 2012.

2.1. - La Corte d'appello ha rilevato che nella specie la sentenza del Tribunale è stata notificata a mezzo del servizio postale al difensore della parte soccombente ai fini della decorrenza del termine breve concesso dalla legge per l'impugnazione.

Quanto al dies a quo relativo a detto termine, la Corte di Trento ha ritenuto la notifica perfezionata in data 28 settembre 2012, allorquando l'Avv. ... figlio e socio dell'Avv. ..., procuratore di M.G. , ha ricevuto il plico postale presso lo studio legale di ..., corso ... La Corte d'appello ha escluso che detta notifica si sia perfezionata nella successiva data del 1 ottobre 2012, allorché l'ufficiale postale ha provveduto - come prescritto dall'art. 7, ultimo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, aggiunto dall'art. 36, comma 2-quater, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con la legge 28 febbraio 2008, n. 31 - ad inviare all'Avv. .. (sempre al medesimo indirizzo) la comunicazione di avvenuta notifica (cosiddetta CAN).

3. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello M.G. ha proposto ricorso, con atto notificato il 23 maggio 2014, sulla base di un motivo.

L'intimato ha resistito con controricorso.

Ragioni della decisione

1. - Con l'unico mezzo (violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, come modificato dall'art. 36, comma 2-quater, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, nonché dell'art. 325 cod. proc. civ.) il ricorrente sostiene che la notifica della sentenza non poteva ritenersi perfezionata il giorno 28 settembre 2012, essendo il piego stato consegnato a persona diversa dal destinatario e dovendo necessariamente seguire l'invio della comunicazione di avvenuta notificazione, effettuato il 1 ottobre 2012. Ad avviso del ricorrente, la notifica della sentenza del Tribunale di Trento, sezione distaccata di Cles, si è perfezionata, nei confronti del procuratore di M.G. , il giorno 1 ottobre 2012. Ciò in quanto la notifica a mezzo posta di un atto giudiziale, non consegnato personalmente al destinatario, si perfeziona soltanto alla data della notizia che l'ufficio postale dà al destinatario a mezzo della prescritta raccomandata, non già alla data della consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, pur abilitata a riceverlo.

2. - La censura è fondata.

2.1. - Ai sensi dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982, in tema di notificazione di atti a mezzo posta, "l'agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito"; ma "se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni" (in mancanza delle persone suindicate, poi, "il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata dal rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuto alla distribuzione della posta al destinatario").

L'art. 36, comma 2-quater, del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito nella legge n. 31 del 2008, ha introdotto una cautela ulteriore per l'ipotesi in cui il piego non venga consegnato personalmente al destinatario dell'atto, aggiungendo al citato art. 7 un comma, l'ultimo, con cui si prevede che, in tal caso, "l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata".

Ad avviso del Collegio, la notifica a mezzo posta eseguita mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinata - indicato sulla busta che contiene l'atto può considerarsi perfezionata, dopo della legge n. 31 del 2008, senza della spedizione, allo stesso destinatario dell'atto, della lettera raccomandata con cui l'agente postale lo informa dell'avvenuto recapito dell'atto al terzo estraneo, pur abilitato a riceverlo. In altri termini, la notificazione a mezzo posta non coincide con la consegna dell'atto a persona, pur abilitata, ma diversa dal destinatario: il procedimento notificatorio attende, per il suo completamento, l'ulteriore elemento della fattispecie a formazione progressiva, costituito dall'invio al destinatario medesimo, a cura dell'agente postale, della prescritta lettera raccomandata con cui si dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto.

Siffatta interpretazione dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982 si pone in linea con i precedenti di questa Corte. Per un verso, infatti, si è statuito (Cass. Pen., Sez. VI, 17 novembre 2010, dep. 2 febbraio 2011, n. 3827) che la notifica a mezzo posta eseguita mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, pur se al domicilio dichiarato, non può considerarsi perfezionata, dopo l'entrata in vigore della legge n. 31 del 2008, finché non sopraggiunga l'ulteriore adempimento della spedizione allo stesso destinatario della lettera raccomandata che lo informa dell'avvenuto recapito dell'atto al terzo estraneo. E per l'altro verso si è rilevato (Cass. civ., Sez. V, 25 gennaio 2010, n. 1366; Cass. civ., Sez. Lav., 21 agosto 2013, n. 19366) che, in caso di consegna del piego a persona diversa dal destinatario dell'atto, l'omessa attestazione della spedizione della lettera raccomandata dall'ultimo comma dell'art. 7 costituisce, non una mera irregolarità, ma un vizio dell'attività dell'agente postale che

determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario.

Ne deriva che, ove oggetto della notificazione a mezzo del servizio postale sia una sentenza ed il piego che la contiene sia consegnato, non personalmente al destinatario, ma ad un terzo abilitato a riceverlo, il termine breve per l'impugnazione, di cui all'art. 325 cod. proc. civ., decorre dalla data di perfezionamento della notificazione, coincidente, non con quella della consegna del piego, ma con il momento, successivo, della spedizione, al destinatario medesimo, della prescritta lettera raccomandata informativa a cura dell'agente postale.

2.2. - Ha pertanto errato la Corte di Trento a ritenere tardiva la notificazione dell'atto di appello.

Poiché, infatti, in data 28 settembre 2013 la sentenza emessa dal Tribunale è stata consegnata dall'agente postale a persona diversa dal destinatario (all'Avv. ..., figlio e socio dell'Avv., procuratore domiciliatario di M.G.), la notifica si è perfezionata soltanto il successivo 1 ottobre 2012, allorché l'agente postale ha inviato al destinatario medesimo, a mezzo di lettera raccomandata, la comunicazione di avvenuta notificazione; e rispetto a tale dies a quo è tempestivo l'appello notificato in data 31 ottobre 2012.

3. - La sentenza impugnata è cassata.

La causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Trento.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Trento.